

OGGETTO: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Decreto Legge n. 34/2020 c.d. "Rilancio"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020 c.d. "Rilancio" che, con 55 miliardi di nuovo indebitamento, intende rilanciare l'economia italiana, messa alle strette da una crisi senza precedenti, attraverso misure di sostegno aggiuntive rispetto a quelle emanate con i Decreti Legge "Cura Italia" e "Liquidità". Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato, per le quali la Federazione ha incessantemente incalzato le diverse Istituzioni competenti, figurano:

- cancellazione del saldo dell'IRAP 2019 e della prima rata per il 2020;
- contributo a fondo perduto per le imprese, parametrato alla perdita di fatturato nel mese di aprile;
- credito d'imposta nella misura del 60% dei canoni di locazione di marzo, aprile e maggio, cedibile al locatore o a terzi;
- abolizione prima rata IMU per gli stabilimenti balneari;
- riduzione componenti tariffarie fisse per le utenze elettriche delle imprese;
- dehors, dal 1° maggio fino al 31 ottobre p.v., per i pubblici esercizi:
 - abolizione del pagamento della TOSAP e COSAP;
 - procedura semplificata per nuove concessioni/richieste di ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico;
 - la posa in opera di dehors e elementi di arredo in aree di interesse culturale o paesaggistico non sarà subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- ulteriori 9 settimane di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia per imprese che ricorrono al fondo d'integrazione salariale che per quelle che accedono alla cassa integrazione in deroga;
- congedo retribuito al 50% di trenta giorni per i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli di età non superiore ai 12 anni;
- astensione facoltativa dal lavoro per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni;
- sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per cinque mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
- 600 euro di indennità per il mese di aprile 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- 600 euro di indennità per ciascun mese, aprile e maggio 2020 per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, intermittenti, stagionali, lavoratori dello spettacolo;
- per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali;
- consentito il rinnovo o la proroga fino al 30 agosto 2020 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dalla normativa vigente.

Come noto il Parlamento il 30 aprile u.s., nell'ambito della votazione sul Documento di Economia e Finanza (DEF), ha approvato la relazione sullo scostamento temporaneo dagli obiettivi di bilancio autorizzando il Governo a ricorrere all'ulteriore indebitamento - dopo quello approvato lo scorso 11 marzo - per 55 miliardi di euro nel 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, attraverso gli interventi introdotti con il [Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34](#), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128/2020. Il Decreto Legge c.d. "Rilancio", come previsto dalla Costituzione, sarà a brevissimo trasmesso alle Camere per iniziare l'*iter* della conversione in legge, passaggio già preannunciato come "delicato" dal premier Conte e che sarà attentamente presidiato dalla Federazione al fine di migliorare l'impatto delle misure previste a favore dei Pubblici Esercizi italiani.

Trattasi di un documento estremamente corposo e volto a incidere su diversi settori toccati dalla pandemia sanitaria, che interviene anche su alcune delle misure previste dalla Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. "Cura Italia" e dal D.L. "Liquidità", quest'ultimo ancora in corso di conversione.

Il provvedimento risulta così suddiviso:

- **Titolo I:** Salute e sicurezza (artt. 1 - 23);
- **Titolo II:** Sostegno alle imprese e all'Economia (artt. 24 - 65);
- **Titolo III:** Misure in favore dei lavoratori (artt. 66 - 103);
- **Titolo IV:** Disposizioni per la disabilità e la famiglia (artt. 104 - 105);
- **Titolo V:** Enti territoriali e debiti commerciali degli Enti territoriali (artt. 106 - 118);
- **Titolo VI:** Misure Fiscali (artt. 119 - 164);
- **Titolo VII:** Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio (artt. 165 - 175)
- **Titolo VIII:** Misure di settore (artt. 176 - 266).

Al fine di consentire un'agevole e rapida conoscenza delle disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato contenute nel Provvedimento in commento che, è bene ricordare, contiene "la manovra più grande della storia della Repubblica" e che risponde almeno parzialmente alle pressanti richieste indirizzate alle forze governative dalla Federazione, gli uffici competenti hanno redatto il **focus che si trasmette in allegato**. Tuttavia, vale la pena evidenziare già in questa sede alcune delle disposizioni di maggiore rilievo:

- **Contributo a fondo perduto per le imprese (art. 25)**

La disposizione, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica in corso, riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese (i) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta relativo al 2019, e che (ii) nel mese di aprile 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019 (tale ultima condizione non si applica, però, alle imprese che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019).

La misura del contributo è parametrata alla perdita di fatturato/corrispettivi riscontrata nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, con un importo minimo riconosciuto pari a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (cfr. **focus allegato** per tutti i dettagli sull'ammontare del contributo e sugli adempimenti da effettuare ai fini del riconoscimento del contributo in parola).

- **Credito d'imposta per i canoni di locazione cedibile al locatore o a terzi (art. 28)**

La norma riconosce un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione per i mesi di **marzo, aprile e maggio** per tutti gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale (quindi, come richiesto dalla Federazione, non solo per gli immobili con categoria catastale C1), alla duplice condizione che l'impresa abbia (i) ricavi o compensi non superiori a 5

milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, e che abbia (ii) riscontrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

La misura del credito sarà, invece, pari al 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

L'esercente potrà scegliere se utilizzare direttamente il credito successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni (nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione), **oppure optare per la cessione del credito** (anche questa opzione risponde a una precisa richiesta della Federazione) al locatore o al concedente - a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare - o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La misura non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. "Cura Italia" (cfr. circolare Fipe n. 26/2020).

- **Riduzione oneri bollette elettriche per le imprese (art. 30)**

Con lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle utenze elettriche in capo alle imprese gravemente colpite dall'emergenza sanitaria, la disposizione prevede che per i mesi di **maggio, giugno e luglio 2020**, l'ARERA disponga, tra l'altro, l'abbattimento delle componenti tariffarie fisse (identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema") delle utenze dell'energia elettrica diverse dagli usi domestici connesse in bassa tensione.

- **Crediti d'imposta per l'adeguamento e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (artt. 120 e 125)**

Il Decreto in commento, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, riconosce in favore, tra l'altro, degli esercenti attività d'impresa un duplice credito d'imposta concernente:

1. **l'adeguamento degli ambienti di lavoro:** credito d'imposta pari al **60% delle spese sostenute nel 2020** (massimo 80.000 euro) per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 (tra cui, ad esempio, acquisto di arredi di sicurezza, apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti o degli utenti, ecc.);
2. **la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione:** credito d'imposta pari al **60% delle spese sostenute nel 2020** (massimo 60.000) per la sanificazione degli ambienti, l'acquisto di DPI (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi ecc.), di prodotti detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), nonché dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi).

- **Esenzione prima rata IMU per gli stabilimenti balneari (art. 177)**

La norma prevede l'abolizione del versamento della prima rata IMU in scadenza alla data del prossimo 16 giugno, tra gli altri, per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

- **Agevolazioni dehors (art. 181)**

La disposizione prevede diverse agevolazioni per le concessioni del suolo pubblico in favore dei pubblici esercizi. Dal primo maggio e fino al 31 ottobre p.v. si prevede:

- **l'abolizione del pagamento della TOSAP e COSAP** per le autorizzazioni/concessioni in essere;
- le domande di **nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate per via telematica, allegando solo la planimetria, con esenzione dell'imposta di bollo;
- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, la posa in opera **temporanea di dehors, elementi di arredo urbano funzionali all'attività di ristorazione, ecc. posti su aree di interesse culturale o paesaggistico non è subordinata alle autorizzazioni** di cui agli artt. 21 (concernente gli interventi soggetti ad

autorizzazione) e 146 (relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela) del D.Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001;

In materia di lavoro:

- **Fondo d'Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in deroga (artt. 68 e 70)**

Fondo d'Integrazione Salariale

Sono previste ulteriori nove settimane di assegno ordinario oltre alle nove già previste dal D.L. "Cura Italia" per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Viene introdotto nuovamente l'obbligo di consultazione sindacale preventiva necessario alla presentazione della domanda di integrazione salariale.

Si evidenzia che la fruizione delle nove settimane aggiuntive di assegno ordinario, erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale, è articolata in questo modo:

- cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.

Cassa Integrazione in Deroga

La fruizione delle nove settimane aggiuntive di integrazione salariale è articolata in questo modo:

- cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.

Per quello che riguarda, le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, permane la non obbligatorietà dell'accordo sindacale che è, invece, obbligatorio per le aziende che occupano almeno 5 dipendenti. Per le aziende che rientrano nel campo d'applicazione della cassa in deroga ed hanno unità produttive/operative in almeno cinque tra regioni e province autonome la domanda di cassa integrazione deve essere inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- **Specifici congedi per i dipendenti (art. 72)**

Sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Viene esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità.

- **Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 80)**

Le disposizioni in materia di sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sono sospese per cinque mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

- **Sorveglianza sanitaria (art. 83)**

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti

a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

- **Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84)**

- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è prevista un'indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020.

- Indennità lavoratori da Fondo per il reddito di ultima istanza

E' prevista un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro per ciascun mese, per tipologie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, lavoratori a domicilio).

- Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti previsti dal decreto "Cura Italia", è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

- **Lavoro agile (art. 90)**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

- **Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)**

È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle causali previste dalla normativa vigente.

Occorre ricordare che oltre al corposo pacchetto di misure nazionali, occorrerà verificare quanto accadrà in sede europea. Lo scorso 23 aprile 2020 i *leader* dell'UE hanno approvato la [proposta](#) relativa a tre "reti di sicurezza" avanzata dall'Eurogruppo che consentiranno finanziamenti agli Stati per un valore complessivo di 540 miliardi di euro tramite: (i) programma SURE (che fornirà prestiti fino a 100 miliardi di euro) per creare uno strumento temporaneo volto ad attenuare i rischi della disoccupazione, (ii) la creazione di un Fondo di garanzia paneuropeo che consentirà al Gruppo della BEI di aumentare il sostegno alle imprese fino a 200 miliardi di euro e (iii) il MES che dovrebbe fornire specifico sostegno per costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria, della cura e della prevenzione dovuti alla crisi COVID-19 affrontati dagli Stati.

Il Consiglio europeo ha chiesto l'operatività di questi strumenti a partire dal 1° giugno 2020 ma, allo stato attuale, questa data difficilmente riuscirà ad essere rispettata.


Oltre a linee di accesso agevolate ai crediti, vale la pena sottolineare che il Consiglio Europeo ha concordato sull'importanza di lavorare alla creazione di un fondo (perduto) per la ripresa delle economie c.d. "Recovery Fund" e la Commissione Europea è stata incaricata di analizzare le esigenze esatte e di presentare con urgenza una proposta che poi verrà negoziata, con l'auspicio che possa entrare in vigore a gennaio 2021.

Per una lettura integrale del provvedimento si rinvia al testo del [Decreto Legge](#).

Come sopra riportato, sarà cura della Federazione seguire l'iter di conversione del Decreto Legge in oggetto, al fine di migliorare le misure contenute, nell'interesse della categoria rappresentata. Infine, per quel che concerne le misure adottate in precedenza con il D.L. "Cura Italia" – già convertito in legge - e con il D.L. "Liquidità", si consiglia di consultare il [quadro sinottico riepilogativo](#) redatto dalla Federazione, realizzato per consentire una visione complessiva e chiara delle misure di specifico interesse per il settore rappresentato.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 69/2020 Circolare FIPE n. 68/2020 Circolare FIPE n. 65/2020 Circolare FIPE n. 62/2020 Circolare FIPE n. 60/2020 Circolare FIPE n. 59/2020 Circolare FIPE n. 58/2020 Circolare FIPE n. 57/2020 Circolare FIPE n. 56/2020 Circolare FIPE n. 55/2020 Circolare FIPE n. 54/2020 Circolare FIPE n. 53/2020 Circolare FIPE n. 52/2020 Circolare FIPE n. 48/2020 Circolare FIPE n. 45/2020 Circolare FIPE n. 43/2020 Circolare FIPE n. 42/2020 Circolare FIPE n. 41/2020 Circolare FIPE n. 40/2020 Circolare FIPE n. 39/2020 Circolare FIPE n. 38/2020 Circolare FIPE n. 37/2020 Circolare FIPE n. 36/2020 Circolare FIPE n. 35/2020 Circolare FIPE n. 34/2020 Circolare FIPE n. 33/2020 Circolare FIPE n. 32/2020 Circolare FIPE n. 31/2020 Circolare FIPE n. 30/2020 Circolare FIPE n. 29/2020 Circolare FIPE n. 28/2020 Circolare FIPE n. 27/2020 Circolare FIPE n. 26/2020 Circolare FIPE n. 25/2020 Circolare FIPE n. 24/2020 Circolare FIPE n. 23/2020 Circolare FIPE n. 20/2020 Circolare FIPE n. 19/2020 Circolare FIPE n. 17/2020 Circolare FIPE n. 16/2020 Circolare FIPE n. 14/2020	https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/04/23/	DL Rilancio; quadro sinottico; emergenza epidemiologica; COVID-19; misure di sostegno finanziario; contributi a fondo perduto; bollette elettriche; IMU; canone di locazione; Dehors; TOSAP; COSAP;